



Nr. 10.

Dienstag den 24. Jänner

1832.

Gubernial-Verlautbarungen.

Z. 94 (2) ad Gub. Nr. 662/16167.

E d i c t

des k. k. innerösterreichisch-küstenländischen Appellations- und Criminal-Obergerichts. — Bei dem k. k. kärntnerischen Stadt- und Landrechte zu Klagenfurt sind zwei Rathsstellen mit dem systemmäßigen Gehalte jährlicher 1400, und dem Vorrückungsrechte von 1600 fl. und 1800 fl., in Erledigung gekommen. Diejenigen, welche sich um diese Stellen zu bewerben gedenken, haben zu Folge höchster Entschliessung vom 10. August und 10. December 1819, ihre gehörig belegten Gesuche binnen vier Wochen vom Tage gerechnet, als dieses Edict in der Wiener Zeitung erscheint, durch das unmittelbar vorgesezte Präsidium bei dem k. k. kärntnerischen Stadt- und Landrechte zu überreichen, und darin nebst Ausweisung der erforderlichen Eigenschaften und bisherigen Dienstleistung anzuzeigen, ob sie mit einem Beamten dieser Stelle, und in welchem Grade verwandt oder verwandt sey. — Klagenfurt am 28. December 1831.

Stadt- und landrechtliche Verlautbarungen.

Z. 96. (2) Nr. 157.

E d i c t.

Von dem k. k. Stadt- und Landrechte in Krain wird bekannt gemacht: Es sey über Ansuchen des Alois Wasser, Vormundes der minderjährigen Theresia Wasser'schen Kinder und Erben Alois, Carl, Franz und Leopold Wasser, dann der Caroline Rosler, als erklärten Erben zur Erforschung der Schuldenlast nach der am 28. November 1831 verstorbenen Theresia Wasser, die Tagfagung auf den 13. Februar 1832, Vormittags um 9 Uhr, vor diesem k. k. Stadt- und Landrechte bestimmt worden, bei welcher alle Jene, welche an diesen Verlass aus was immer für einem Rechtsgrunde Ansprüche zu stellen vermeinen,

solche so gewiß anmelden und rechtsgeltend darthun sollen, widrigens sie die Folgen des §. 814 b. G. B. sich selbst zuzuschreiben haben werden.

Laibach den 10. Jänner 1832.

Z. 95. (2) Nr. 136.

Von dem k. k. Stadt- und Landrechte in Krain wird bekannt gemacht: Es sey von diesem Gerichte auf Ansuchen der Eheleute Johann und Maria Kovatsch wider Johanna Nep. Radoni, in die öffentliche Versteigerung des, der Erequirten gehörigen, auf 1881 fl. 20 kr. geschätzten, in der Krakan, sub Cons. Nr. 72 und 73 dienstbaren zwei Häuser, gewilliget, und hiezu drei Termine, und zwar: auf den 20. Februar, 26. März und 30. April 1832, jedesmal um 10 Uhr Vormittags vor diesem k. k. Stadt- und Landrechte mit dem Beisatz bestimmt worden, daß, wenn diese Realitäten weder bei der ersten noch zweiten Feilbietungs-Tagfagung um den Schätzungsbetrag oder darüber an Mann gebracht werden könnten, selbe bei der dritten auch unter dem Schätzungsbetrage hintangegeben werden würden. Wo übrigens den Kauflustigen frei steht, die dießfälligen Licitationsbedingnisse, wie auch die Schätzung in der dießlandrechtlichen Registratur zu den gewöhnlichen Amtsstunden, oder bei den Executionsführern Johann und Maria Kovatsch, rücksichtlich bei deren Vertreter Dr. Baumgarten einzusehen und Abschriften davon zu verlangen. Laibach den 10. Jänner 1832.

Aemtlliche Verlautbarungen.

Z. 78. (2) Nr. 1992.

Imperiale Regia Marina. Porto di Venezia.

A V V I S O D' A S T A

P' Imperiale Regio Comando Superiore di Marina deduce a comune Notizia.

Che nel giorno 8 otto del prossimo venturo Febbrajo 1832 alle ore 11 della

mattina, il Consiglio d' Amministrazione della Marina si raccoglierà nella consueta Sala sovrapposta alla Porta principale dell' I. R. Arsenale, e quindi procederà ai pubblici esperimenti d' Asta per l' acquisto di funti quattrocentomila (Funti 400,000) Canapa greggia, la quale sarà deliberata, a favore di chi proporrà maggiore ribasso sul prezzo fiscale, che sarà pubblicato all' aprimento del concorso coll' obbligo di adempire alle condizioni che seguono. — Se gl' Incanti del primo giorno andassero deserti saranno ripetuti il giorno susseguente, e riuscendo inutili pur questi, sarà tenuto nel terzo giorno l' ultimo e finale esperimento. — Al concorso non saranno ammessi, che Negozianti di solida e riputata condizione, e versanti nel genere contemplato dal presente Avviso.

CONDIZIONI DA OSSERVARSI DAL DELIBERATARIO.

1.) La fornitura della Canapa greggia per le occorrenze dell' anno Militare 1832 è fissata nella quantità di funti quattrocentemila. — Se però, l' Amministrazione Marittima credesse di estendere le proprie ricerche ad una maggior quantità sino alla concorrenza di funti 600,000, sarà il Fornitore obbligato di supplire alle domande che gli venissero dirette, ritenuti sempre li medesimi prezzi e condizioni del Contratto. — 2.) La fornitura potrà essere eseguita con Canapa del Suolo Ferrarese, o Veneto soggetto al Dominio Austriaco, e precisamente delli soliti tre Circondarj di Montagnana, Este, e Cologna. A tal fine avranno luogo due separate licitazioni, e delibere. — 3.) Sarà in arbitrio dell' Autorità Superiore l' ammettere l' una o l' altra delle predette due qualità di Canapa per l' intiera quantità indicata all' Articolo primo. La decisione sopra la qualità unicamente prescelta, sarà fatta conoscere al Deliberatario subito dopo che l' Eccelso Aulico Consiglio di Guerra avrà pronunciato sopra questa duplice condizione. — 4.) La Canapa dovrà essere dell' ultimo raccolto esente dai difetti mercantili, ben asciutta, di grato odore, di conveniente morbidezza, di tiglio forte, e spoglia della parte legnosa, e polverosa, in una parola, dovrà avere tutte quelle prerogative che volgono a costituirla della scelta, e migliore qualità, che ricercasi per la formazione dei cordaggi. — 5.) In

questa fornitura intendosi compresa anche la Canapa di tiglio più fino occorrente per la formazione degli spagami, nella quantità che sarà richiesta dall' Amministrazione Marittima. — 6.) Sarà dovere del Deliberatario di avere in Venezia un perenne deposito di Funti centomila di Canapa sempre pronto per soddisfare li bisogni dell' Arsenale, e per evadere prontamente le ricerche officiose che gli verranno dirette dall' I. R. Intendenza dei Magazzini Marittimi, come pure per eseguire indilatamente li rimpiazzii prescritti nel susseguente Articolo nono, ritenuto, che il deposito stesso dovrà formarsi nel periodo non maggiore d' un mese decoribile dal giorno dell' abbassata Superiore approvazione. — Se il deliberatario non avesse lo stabile suo domicilio in Venezia, sarà in obbligo di nominare immediatamente un Rappresentante, il quale, quivi domiciliato possa rispondere, e prestarsi alle ricerche, ed esigenze dell' I. R. Marina per di lui conto, e vece, ed a cui possano dirigersi regolarmente le commissioni, ed altri ordini concernenti l' adempimento esatto della Fornitura. — 7.) La Canapa sarà tradotta franca di qualunque siasi spesa fino nell' interno dell' I. R. Arsenale, e sarà a carico del Deliberatario il facchinaggio occorrente per riconoscerla, pesarla, e trasportarla nelli Depositi della Sezione terza dei Magazzini. — 8.) Prima di essere accettata sarà rigorosamente esaminata dalla Commissione del Porto per riconoscere se corrisponda alle condizioni portate dall' Articolo quarto, al qual' oggetto potrà essere assoggettata a quelle esperienze di forza che si riputassero le più convenienti. La Canapa dovrà essere condizionata in fasci di piccola mole, onde siano facilitate le operazioni di esame, maneggio, e trasporto, e sarà scortata da un Certificato che ne garantisca la provenienza. — 9.) Quella che si trovasse mancante delle volute condizioni o che risultasse difettosa nell' atto di pettinarla rimarrà a carico del Fornitore, il quale dovrà tosto ritirarla dall' Arsenale, e rimpiazzarla con altrettanta di qualità soddisfacente entro l' epoca che gli verrà amministrativamente fissata secondo il caso, ritenuto frattanto, che l' epoca stessa deve di regola consistere nel termine perentorio di giorni tre decoribili da quello del pronunciato rifiuto. — 10.) La

Canapa che dopo gli esami praticati nel modo indicato dall' Articolo ottavo, sarà stato trovata ammissibile verrà pagata al prezzo che risulterà all' atto della deliberazione. — 11.) Il pagamento sempre succedente ad ogni consegna verrà fatto dall' I. R. Tesoreria Marittima di Venezia col mezzo dell' Ordine rilasciato dall' I. R. Intendenza dei Magazzini alla quale dovrà il Fornitore anteriormente produrre li seguenti ricapiti giustificativi: a.) Il Processo Verbale di ammissione della Canapa versata eretto dalla Commissione del Porto, e portante la ricevuta dell' incumbente Guarda Magazzino in prova dell' effettuato introito nelli Magazzini Marittimi. b.) Il Certificato di credito dell' Intendenza dei Magazzini. c.) La di lui Polizza in regola. — 12.) Li Mandati verranno estinti in moneta sonante escludendosi ogni specie di carta monetata. — 13.) Il Fornitore soggiacerà alla Tassa di Bollo, e Registro fisso per tutti gli esemplari del Contratto, e di semplice Bollo pegli annunzi di pagamento che gli saranno diretti. — 14.) Esso non avrà mai titolo ad alcun indennizzo sotto pretesto di perdita od impreveduti aggravii sofferti nell' esecuzione del di lui Contratto, mentre mediante il prezzo definitivo risultato sull' Asta intendosi tacitata ogni di lui azione e pretesa. — 15.) L' ammissione al pubblico concorso, oltre che ristretta alle già mentovate persone non si otterrà che verso la presentazione al Consiglio deliberante delle infraseritte somme a titolo di Avallo in monete legali, ed al corso pronunciato dalle Sovrane Tariffe cioè:

Pel concorso al-
 la Canapa { Ferrarese Fiorini 1500. —
 Veneta „ 1500. —

Li depositi dei Deliberatarj saranno regolarmente versati nell' I. R. Tesoreria Marittima, e quelli degli altri veranno sul momento restituiti alle rispettive parti. —

16.) A manutenzione degli obblighi di sopra espressi ogni Deliberatario verserà nell' I. R. Cassa della Marina la piegghiera determinata qui sotto in tanto denaro contante al valor di Tariffa, ovvero in obbligazioni dello Stato, e Cartelle del Monte del Regno Lombardo - Veneto ricevibili al corso di Bersa, e salvo l' adempimento delle massime, e regole fiscali vigenti sopra questo genere di cauzione.

Per la Canapa { Ferrarese Fiorini 4500. —
 Veneta „ 4500. —

Tale piegghiera dovrà essere versata nell' I. R. Cassa della Marina entro giorni quindici decorribili dal dì in cui dall' Amministrazione Marittima sarà stata comunicata al Fornitore l' approvazione del Contratto. Prestata regolarmente la cauzione saranno restituiti li depositi determinati all' Articolo decimoquinto. — 17.) Qualora l' Amministrazione Marittima dovesse valersi della latitudine riservatasi all' Articolo primo, cioè di estendere la fornitura dei Funti 400,000, di stabile convenzione ad una maggior quantità, sarà diretto al Fornitore analogo preavviso di sei Settimane onde possa convenientemente predisporre alla fornitura della suppletoria quantità resasi necessaria, la quale, spirato appena il suddetto periodo, dovrà essere a pronta disposizione della I. R. Marina a tenore dell' Articolo sesto. — 18.) Mancando il Fornitore agli obblighi dell' assunto Contratto, od abbandonandolo totalmente dopo la conseguente delibera, l' I. R. Amministrazione Marittima sarà in diritto, dopo l' inefficacia di un solo pignore preavviso al Fornitore, o di lui rappresentante, che terrà luogo di legale diffida, di mettere ovunque nuovamente all' Asta a di lui rischio e spese il Contratto stesso, oppure di acquistare la Canapa trattata anche senza licitazione, ovunque, in qualunque modo, da chiunque, ed a qualunque prezzo, senza bisogno dell' intervento del Fornitore, dovendo rispondere per esso la depositata piegghiera, la quale per effetto di tale mancanza resterà devoluta all' Erario, quand' anche non avesse avuto luogo una spesa maggiore. Oltre a ciò si riten l' obbligo nel fornitore di garantire il Contratto anche sotto il vincolo delle di lui proprietà mobili e stabili si presenti che future per se ed Eredi nella più ampia, e solenne forma. — 19.) Potendo in tal modo l' I. R. Amministrazione Marittima servirsi di tutti quei mezzi che possono condurre al più pronto e sicuro adempimento del Contratto, si lascia poi aperta alli Deliberatarj la via giudiziaria per tutti quei diritti, che credessero poter dedurre dal Contratto medesimo. — 20.) Il Processo Verbale di ciascuna Delibera o Contratto sarà sottoposto all' Eccelso Aulico Consiglio di Guerra, nè sarà valido per l' Amministrazione Marittima che allor quando avrà ottenuta l' approvazione di quel

Supremo Dicastero, nell' atto che sarà obbligatorio pei Deliberatarj sino dal giorno dell' appostavi segnatura sull' Asta, e sotto il vincolo delle premesse condizioni.

Venezia li 19 Dicembre 1831.

Il Comandante Superiore della I. R. Marina di Guerra:

AMILCARE MARCHESE PAULUCCI,
Vice Ammiraglio.

L'Intendente in Capo Referente Economico dell' I. R. Arsenale:
DE ZANETTI.

3. 74. (3)

Nr. 163.

K u n d m a c h u n g.

In Befolgung der hohen k. k. Sub. Currende vom 15. September v. J., Zahl 20433, und des 4. Decembers der hohen k. k. Sub. Kundmachung vom 26. November v. J., Zahl 26505, wird allgemein bekannt gemacht: daß, nachdem die allgemeine Verzehrungssteuer sowohl, als die städtische Verzehrungsgebühr von Ochsen, Stieren, Kühen und über ein Jahr alten Kälbern nicht mehr bei ihrem Eintritte in die Stadt, sondern bei der Schlachtung zu entrichten ist, die Schlachtung dieser Thiere von den Fleischern seit 16. d. M. auch nicht mehr in ihren bisherigen Lokalitäten, sondern bei Vermeidung des Straferlasses der fünffachen Gebühr in der neu erbauten städtischen Schlachtbank vorgenommen werden muß.

Die Partheien, welche das Fleischergewerbe nicht betreiben, können die Schlachtung zu ihrem häuslichen Gebrauche auch in ihren Wohnorten vornehmen, müssen aber solche früher bei dem Pachtamte in der Wohnung des Herrn Nikolaus Gasperotti, Capuciner-Vorstadt Nr. 45, um so gewisser anmelden und die Gebühr entrichten, als sie sonst dem Erlasse der fünffachen Gebühr zur Strafe unterliegen. Welches zur Vermeidung der Strafsfälle hiemit bekannt gemacht wird.

Vom politisch-ökonomischen Magistrate der k. k. Prov. Hauptstadt Laibach am 13. Jänner 1832.

Vermischte Verlautbarungen.

3. 79. (2)

Nr. 1588.

E d i c t.

Wegen notorisch anerkanntem Hange zur Verschwendung hat man für nöthig befunden, den Primas Fucan, vulgo Popitou Primash, Besitzer einer der löbl. Herrschaft Freudenthal, sub Rect. Nr. 235 dienstbaren 3/4 Hube zu Kleinligonia, Parc Oberlaibach, die freie Verwaltung seines Vermögens abzunehmen, ihn als Verschwender zu erklären, als solchen unter Curatel

zu setzen, und ihm den Blasch Schitko zu Kleinligonia zum Curator auf unbestimmte Zeit aufzustellen, welches hiemit mit dem Besatze zur allgemeinen Kenntniß und Darnachachtung gebracht wird, daß sich Niemand in ein Rechtsgeschäft bei sonstiger Nullität mit dem Primas Fucan für sich allein einzulassen habe.

Bezirksgericht Freudenthal am 20. Dec. 1831.

3. 85. (3)

E d i c t.

Von dem Bezirks-Gerichte Reifnitz wird hiemit allgemein kund gemacht: Es seien zur Erforschung und Liquidirung des allfälligen Actio- und Passivstandes nach Ableben nachstehender Personen die Tagsetzungen: auf den 21. Jänner 1832 Vormittags, nach Andreas Kopylan, 1/4 Hübler von Niederdorf; auf den 23. Jänner 1832 Vormittags, nach Lorenz Perjatu, Kalfschler von Vintarje; auf den 3. Februar 1832 Vormittags, nach Agnes Sgainer von Schwarzenbach, und Andreas Pinjar, Bauer von Schwarzenbach; auf den 4. Februar 1832 Vormittags, nach Barthelma Grainer, 1/4 Hübler von Niederdorf, und auf den 10. Februar 1832 Vormittags, nach Andreas Ostermann, Kalfschler von Soderschig; in dieser Gerichtsanzlei bestimmt worden.

Es haben daher alle Jene, welche zu obigen Verlässen etwas schulden oder hieran etwas zu fordern haben, an obbestimmten Tagen so gewiß anzumelden, als widrigens die Actio-Beträge im Rechtswege eingetrieben, die Verlässe gehörig abgehandelt und den betreffenden Erben eingewortet werden würden.

Bezirksgericht Reifnitz den 14. Jänner 1832.

3. 75. (3)

K u n d m a c h u n g.

Die Administration der mit der ersten österreichischen Sparcasse vereinigten allgemeinen Versorgungsanstalt macht wiederholt bekannt, daß die für die Interessenten der Jahres-Gesellschaften 1825 bis inclusive 1830, für das Jahr 1831 entfallenden, in der Kundmachung vom 11. Februar 1831 angezeigten Dividenden, vom 2. Januar 1832 an, gegen Vorzeigung des Original-Rentenscheines und Einlegung einer classenmäßig gestämpelten, mit der Lebensbeschäftigung des betreffenden Interessenten versehenen Quittung, täglich, mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage, von 8 Uhr Vormittags bis 2 Uhr Nachmittags bei ihrer Casse in Wien behoben, oder bei den Commanditen zur Behebung angemeldet werden können.

Wien am 27. December 1831.

Die Commandite der löbl. allgemeinen Versorgungs-Anstalt befindet sich bei L. C. Luckmann in Laibach, am Plage Nr. 260, allwo sich alle Interessenten um die Behebung der Dividenden melden wollen.